

Codice DB1304

D.D. 2 luglio 2012, n. 155

Metanodotto "Allacciamento L.I.T. S.r.l. DN 100 (4'') 12 bar" e Allacciamento BERCO S.p.A. (ex FILS) - Variante per inserimento P.I.D.A. DN 100 (4'') ubicati in Comune di Busano (TO)", presentato dalla Societa' Snam Rete Gas S.p.A. Autorizzazione ai sensi degli articoli 52 quater e sexies del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 modificato dal decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330.

Snam Rete Gas S.p.A., società con sede legale in San Donato Milanese (MI) Piazza Santa Barbara, 7, in data 7 dicembre 2011 ha inoltrato alla Regione Piemonte istanza, ai sensi degli articoli 52 quater e 52 sexies del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330, per l'accertamento della conformità urbanistica, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, l'approvazione del progetto definitivo e la dichiarazione di pubblica utilità del metanodotto "Allacciamento L.I.T. S.r.l. DN 100 (4'') 12 bar" e Allacciamento BERCO S.p.A. (ex FILS) – Variante per inserimento P.I.D.A. DN 100 (4'') ubicati in Comune di Busano (TO)". Il tracciato del metanodotto in oggetto attraversa il Comune di Busano in Provincia di Torino.

L'opera in progetto consiste nella realizzazione del metanodotto Allacciamento LIT S.r.l. di Busano DN 100 (4''), ubicato in Comune di Busano (TO) ed avente lunghezza complessiva di 320 m circa. In concomitanza di tale intervento verrà effettuata una variante al metanodotto Allacciamento BERCO S.p.A. (ex FILS S.p.A.) per l'inserimento di un impianto tipo P.I.D.A. DN 100 (4'') necessario per la gestione del tratto di rete.

La realizzazione delle opere in oggetto è finalizzata a garantire il trasporto dei quantitativi di gas metano a fronte della richiesta da parte del cliente idoneo LIT S.r.l. di Busano, per la fornitura alla propria attività produttiva.

L'opera non è soggetta al parere di conformità del progetto ai sensi del D.P.R. 151 del 1 agosto 2011, da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Torino. Allo stesso Comando, ad ultimazione dei lavori avvenuta, verrà richiesto il Certificato di Prevenzione Incendi (C.P.I.), indispensabile per l'esercizio delle opere realizzate.

L'opera è progettata conformemente al D.M. 17/04/2008 ed al relativo Allegato A: "*Regola tecnica per la progettazione, la costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8*". La pressione di progetto, adottata per il calcolo dello spessore delle tubazioni, è 12 bar, con grado di utilizzazione $f = 0,30$.

Il nuovo allacciamento e la variante al metanodotto esistente saranno costituiti da tubazioni in acciaio del diametro nominale DN 100 (4'') saldate di testa ed interrato con una copertura minima di 0,90 m. La lunghezza del nuovo gasdotto sarà di 320 m circa, mentre la variante avrà una lunghezza di circa 12 m. Per il corretto esercizio verranno realizzate opere accessorie, quali armadietti contenenti apparecchiature di controllo e per la protezione catodica, sfiati dei manufatti di protezione e cartelli segnalatori.

Non sono previste protezioni meccaniche sulle condotte, che verranno posate interamente in tubo libero. Le condotte sono protette da una protezione passiva esterna in polietilene, di adeguato spessore, ed un rivestimento interno in vernice epossidica; i giunti di saldatura sono rivestiti in cantiere con fasce termorestringenti di polietilene; e da una protezione attiva (catodica), garantita da un impianto a corrente impressa che rende il metallo della condotta elettricamente più negativo rispetto all'elettrolita circostante (terreno, acqua, ecc.); le apparecchiature costituenti tale impianto saranno poste in corrispondenza dei nuovi impianti.

La fascia di vincolo preordinato all'esproprio (V.P.E.) per il metanodotto emarginato, coincidente con la fascia di rispetto da asservire corrisponde a metri 12 (6 + 6 m) sull'intero tracciato del metanodotto.

Le operazioni di scavo della trincea, di saldatura e posa dei tubi e di rinterro richiedono la realizzazione di una pista di lavoro, denominata "area di passaggio". Quest'ultima deve essere il più

possibile continua e di larghezza tale da consentire la buona esecuzione dei lavori ed il transito dei mezzi di servizio, di soccorso e deposito materiali. Per il gasdotto in oggetto tale area di passaggio ha larghezza standard pari a metri 14. L'accessibilità all'area di passaggio è normalmente assicurata dalla viabilità ordinaria, la quale verrà utilizzata unicamente dai mezzi dei servizi logistici. I mezzi adibiti alla costruzione utilizzano, di norma, l'area di passaggio messa a disposizione per la realizzazione dell'opera. In caso di particolari condizioni, la larghezza dell'area di passaggio può ridursi o ampliarsi per tratti limitati ed a seguito di particolari esigenze operative.

Snam Rete Gas S.p.A., unitamente all'istanza di procedimento unico, ha presentato la documentazione tecnica, il progetto definitivo dell'opera, le planimetrie catastali in scala 1:2.000 con indicazione della fascia di vincolo preordinato all'esproprio e dell'area di occupazione temporanea, la dichiarazione prevista dall'art. 31, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, il piano particellare con indicazione delle particelle interessate e dei proprietari interessati, l'elenco dei soggetti interessati al rilascio di pareri, nulla osta, autorizzazioni.

Con determinazione dirigenziale n. 244 del 9 novembre 2011 è stata delegata la responsabilità del procedimento in oggetto all'Ing. Orazio Ghigo, Dirigente in Staff al Settore Politiche energetiche.

La fase istruttoria del procedimento, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e dell'articolo 14 della legge regionale 4 luglio 2005, n. 7, ha avuto inizio con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.) n. 4 del 26 gennaio 2012 (consultabile anche via Internet) del comunicato di avvio del procedimento e dell'avviso al pubblico di avvenuto deposito degli elaborati, recante altresì l'elenco delle aree interessate dal vincolo preordinato all'esproprio e delle aree interessate dall'occupazione temporanea con indicazione dei fogli e delle particelle catastali, sulla base della deliberazione della Giunta regionale 3 luglio 2006, n. 25 – 3293.

Nella stessa data, inoltre, ai sensi dell'articolo 52 ter del d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i., essendo il numero dei proprietari interessati inferiore a 50, Snam Rete Gas S.p.A. ha provveduto ad avvisare i proprietari interessati mediante comunicazione personale, nonché a consegnare al Comune di Busano (TO), interessato dal tracciato, copia del comunicato per l'affissione all'Albo Pretorio, regolarmente avvenuta dal giorno 26 gennaio 2012 per un periodo di 20 giorni. Entro i termini di legge previsti non è pervenuta alcuna nota scritta da parte di proprietari catastali.

L'istruttoria è stata svolta secondo la procedura definita dalla deliberazione della Giunta regionale 3 luglio 2006, n. 25 – 3293 con particolare riguardo all'allegato B, che disciplina il procedimento di autorizzazione relativo ai gasdotti non rientranti nel campo di applicazione della normativa in materia di V.I.A. di competenza regionale.

Nell'ambito del procedimento sono stati invitati a partecipare, oltre all'ARPA Piemonte, la Direzione Ambiente, la Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, economia montana e foreste, il Settore Attività di gestione e valorizzazione del paesaggio, il Settore Programmazione Operativa della Direzione Programmazione strategica, Politiche territoriali ed Edilizia, la Direzione Agricoltura, il Settore Attività negoziale e contrattuale, Espropri – Usi civici della Direzione Risorse umane e Patrimonio, la Provincia di Torino, la Telecom S.p.A., l'Enel S.p.A., il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Torino, l'ASL TO4, il Comune di Busano (TO). Sono stati inoltre invitati tutti i soggetti interessati come indicato da Snam Rete Gas S.p.A. nell'istanza di autorizzazione.

Nelle date del 21 marzo e del 13 giugno 2012, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e della legge regionale 4 luglio 2005, n. 7, sono state rispettivamente convocate la prima e la seconda seduta della Conferenza di Servizi, al fine di valutare gli interessi pubblici coinvolti nel procedimento.

Nel corso del procedimento sono pervenuti pareri, nulla osta, comunicazioni e autorizzazioni (agli atti del Settore Politiche energetiche) del Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento Comunicazioni, del Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte e del Museo Antichità egizie, della Direzione Agricoltura, della Direzione Ambiente, del Settore Programmazione Operativa, del Settore Attività negoziale e contrattuale, Espropri – Usi Civici, del Settore Programmazione Operativa, del Settore Prevenzione

Territoriale del Rischio geologico – Area di Torino, Cuneo, Novara e Verbania, del Settore regionale Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico di Torino, dell'ARPA Piemonte, del Comune di Busano (TO), di Enel S.p.A., di Telecom Italia S.p.A.

Tenuto conto che:

la Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte – Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte e del Museo di Antichità Egizie, esaminata la documentazione progettuale e preso atto della Verifica Preventiva dell'Interesse Archeologico, ha espresso parere favorevole subordinato ad una condizione;

il Dipartimento per le Comunicazioni Ispettorato territoriale Piemonte – Valle d'Aosta ha precisato che con atto prot. 0003689 del 01.03.2012 è stato rilasciato alla società Snam Rete Gas S.p.A. apposito "Nulla Osta" ai sensi del D.Lgs. n. 259/03, subordinato ad alcune prescrizioni;

la Provincia di Torino – Area Viabilità ha trasmesso l'autorizzazione per la realizzazione delle opere fuori dalla proprietà provinciale secondo alcune modalità e prescrizioni;

il Comune di Busano (TO), alla luce del progetto presentato, ha espresso la propria condivisione con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 1207 del 31 gennaio 2012 ed ha inoltre trasmesso agli atti copia dell'Autorizzazione paesaggistica m. 2012/11 del 26 maggio 2012;

il Comando Provinciale del Vigili del Fuoco di Torino segnala che il metanodotto in progetto ricade nelle attività soggette alle visite e controlli di prevenzione incendi di cui all'all. 1 del DPR n. 151 del 1° agosto 2011 e, considerata la pressione massima di esercizio (12 bar), esso ricade nell'attività 6 categoria A. Pertanto non è necessaria la valutazione preliminare del progetto da parte del Comando competente. Snam Rete Gas S.p.A., prima dell'inizio delle attività, dovrà presentare la Segnalazione Certificata di Inizio Attività, utilizzando l'apposita modulistica predisposta dal Ministero dell'Interno;

la Direzione regionale Agricoltura, a seguito dell'esame della documentazione progettuale fornita dal proponente, ritiene che gli interventi previsti in progetto siano da considerarsi compatibili con gli obiettivi di salvaguardia e valorizzazione del territorio rurale e di tutela della fauna selvatica che la Direzione persegue, a patto che siano recepite alcune prescrizioni progettuali e gestionali;

la Direzione regionale Ambiente in merito alle componenti ambientali interferite dalla realizzazione del progetto, a seguito dell'esame della documentazione progettuale fornita dal proponente e dell'esito della riunione della Conferenza dei Servizi, non rileva motivi ostativi alla realizzazione dell'opera nel rispetto di alcune osservazioni e prescrizioni;

il Settore Attività negoziale e contrattuale – Espropri – Usi civici della Direzione regionale Risorse Umane e Patrimonio, segnala che in materia di usi civici, il Comune di Busano, prima dell'inizio dei lavori, dovrà presentare idonea dichiarazione da cui risulti, a seguito degli accertamenti effettuati presso la sede comunale nonché il "Commissariato Usi Civici Piemonte – Valle d'Aosta e Liguria", l'esistenza o meno del vincolo di uso civico sui terreni occupati dai lavori. Esprime comunque parere favorevole alla realizzazione dell'opera subordinato al rispetto di alcune prescrizioni;

il Settore Programmazione Operativa, segnala che l'infrastruttura in progetto non è conforme allo strumento urbanistico vigente in quanto la localizzazione del tracciato non è prevista né dagli elaborati cartografici né è ammessa dalle norme di attuazione. Dichiarata che l'accertamento di conformità urbanistica ha determinato la complessiva difformità dell'opera in progetto rispetto agli strumenti urbanistici vigenti ed adottati nel Comune di Busano. Richiede infine che siano adeguati gli strumenti urbanistici del comune interessato con l'individuazione sulle tavole di piano del tracciato del metanodotto approvato, comprensivo delle fasce di rispetto e delle servitù, anche al fine della apposizione del vincolo urbanistico, come previsto dalle leggi in materia espropriativa. Copia degli strumenti cartografici e del piano urbanistico sopraccitato dovrà essere trasmessa al settore a cura del Comune di Busano. Esprime parere favorevole in merito al progetto proposto;

il Settore regionale Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico di Torino, esaminati gli elaborati progettuali e non riscontrando interferenze con corsi d'acqua demaniali, ai sensi del R.D. 523/1904, ha espresso il nulla osta all'esecuzione delle opere in variante;

il Settore Prevenzione Territoriale del Rischio Geologico – Area di Torino, Cuneo, Novara e

Verbania, non ha rilasciato alcun parere in quanto l'area di intervento non è soggetta a vincolo idrogeologico ai sensi della L.R. n. 45 del 9 agosto 1989 e non sono inoltre segnalati dissesti di tipo gravitativo di versante avendo inoltre l'opera in progetto uno sviluppo su un'area pianeggiante o sub – pianeggiante;

la società Enel S.p.A. ha espresso le proprie valutazioni positive a riguardo dell'intervento in progetto;

la società Telecom Italia S.p.A., alla luce del nulla osta rilasciato dal Dipartimento per le Comunicazioni Ispettorato territoriale Piemonte – Valle d'Aosta, ha espresso parere favorevole per la variante oggetto del procedimento.

Nel corso dell'istruttoria, non sono emersi pareri ostativi alla realizzazione del metanodotto in oggetto, a condizione che siano osservate le prescrizioni progettuali e gestionali indicate dai soggetti che si sono espressi nel corso del procedimento, e che si riportano di seguito:

Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per le Comunicazioni Ispettorato territoriale Piemonte Valle d'Aosta

1) non dovranno essere apportate modifiche al progetto ed al tracciato del gasdotto riportato sul disegno planimetrico allegato all'istanza;

2) nelle interferenze, così come riportato nella dichiarazione di impegno allegata all'istanza, con i preesistenti impianti della rete pubblica di comunicazione, segnalate dalla Telecom Italia S.p.A., dovranno essere osservate tutte le norme e prescrizioni in materia di coesistenza tra i medesimi impianti della rete pubblica di comunicazione e il nuovo gasdotto;

3) il proponente dovrà segnalare in tempo utile, mediante comunicazione formale a mezzo fax, l'inizio e la fine dei lavori inerenti la costruzione delle opere in progetto, indicando i riferimenti del nulla osta, il comune interessato, il nominativo e i riferimenti telefonici del proprio referente e l'arco temporale della posa effettiva dei manufatti;

Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i Beni archeologici del Piemonte e del Museo antichità egizie

4) tutte le attività di scavo previste, connesse con le realizzazioni dell'impianto in progetto (comprese eventuali piste di accesso, aree di cantiere, di deposito materiale, ecc.), dovranno essere assistite da tecnici archeologici specializzati, sotto la direzione scientifica della Soprintendenza e senza oneri a carico la stessa;

Provincia di Torino

5) le opere necessarie all'esecuzione dell'intervento dovranno essere realizzate senza interferire con la sede stradale bitumata e/o sue pertinenze. Non saranno accettati pertanto scavi o interventi di sterri tali da modificare o interrompere la fluidità del traffico veicolare anche se in modo temporaneo, secondo quanto previsto dalle modalità tematiche contenute negli elaborati grafici allegati all'istanza i quali vengono integralmente richiamati, se non espressamente autorizzati preliminarmente dagli Uffici Tecnici della Viabilità della Provincia di Torino;

6) Snam Rete Gas S.p.A. dovrà altresì uniformarsi alle prescrizioni che dovessero essere impartite dagli Uffici Tecnici Viabilità della Provincia di Torino, nell'interesse del pubblico transito e della buona conservazione della strada;

7) circa la realizzazione di accessi carrai o pedonali aventi sbocco sulla S.P. 13 che si rendessero indispensabili per la manutenzione, il mantenimento in efficienza e le operazioni di conservazione delle opere stesse, sarà necessario predisporre un'ulteriore istanza da indirizzare agli uffici provinciali, finalizzata all'ottenimento dell'atto autorizzativo;

8) in relazione alle particelle catastali interessate dall'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, elencate nella documentazione tecnica, ricadenti sul fronte della S.P. 13 ed individuabili come pertinenze della stessa, non si ritiene necessario eseguire gli espropri in quanto non essenziali al completamento delle opere progettate;

9) in ogni caso, qualora si renda necessario, la Provincia di Torino rilascerà apposito titolo autorizzativo per le occupazioni che verranno evidenziate dal richiedente mediante trasmissione di apposita richiesta;

10) le opere dovranno essere realizzate senza interferire con la sede stradale e sulle pertinenze;

Direzione Ambiente

In materia di “Impatto acustico”

11) esclusivamente per le lavorazioni e i recettori individuati, potranno essere richieste al Comune le deroghe per le attività rumorose temporanee di cui all’art. 6, comma 1, lettera h, della legge 447/1995; in ogni caso, dovranno essere adottati accorgimenti tecnici e operativi atti a minimizzare il disturbo;

in materia di “Impatto atmosferico”:

12) dovranno essere utilizzati mezzi omologati rispetto ai limiti di emissione stabiliti dalle più recenti norme nazionali e comunitarie;

13) i gruppi elettrogeni utilizzati, quale fonte primaria e continuativa di energia elettrica per il cantiere, se equipaggiati con motori a ciclo diesel, dovranno essere dotati di specifici sistemi di contenimento delle emissioni di particolato;

14) tutte le macchine operatrici *off road* dotate di motore a combustione a ciclo diesel dovranno essere dotate di specifici sistemi di contenimento del particolato ad alta efficienza;

15) dovranno essere attivati programmi di manutenzione dei mezzi finalizzati al mantenimento di livelli ottimali delle prestazioni emissive delle apparecchiature utilizzate; in particolare tali interventi dovranno interessare gli impianti di abbattimento polveri, gli apparati di bagnatura, i generatori di calore (bruciatori) e i motori a combustione interna installati su mezzi mobili o impianti fissi nonché, in generale, lo stato di efficienza di ogni altro apparato che possa incidere sulle emissioni complessive del cantiere;

16) le piste di cantiere dovranno essere periodicamente bagnate al fine di limitare l’emissione di polveri per sollevamento; nei periodi di scarsa piovosità dovrà essere effettuata anche la bagnatura periodica del materiale proveniente dallo scavo della trincea e accantonato a fianco della pista;

17) dovranno essere realizzati idonei dispositivi di lavaggio delle ruote dei mezzi pesanti all’uscita delle aree di cantiere;

18) dovranno essere utilizzati teli protettivi a chiusura dei cassoni degli autocarri utilizzati per il trasporto dei materiali polverulenti;

19) dovranno essere concordati, con il Comune di Busano (TO), i punti di accesso al cantiere nonché i percorsi ottimali al fine di minimizzare gli impatti locali sulla qualità dell’aria, sul clima acustico e sulla viabilità;

20) le operazioni di manutenzione, di rabbocco e rifornimento dei mezzi di cantiere dovranno essere effettuate in un luogo dedicato;

21) nell’area di cantiere e nelle zone di deposito temporaneo non dovranno essere stoccate sostanze pericolose per l’ambiente, se non in condizioni di sicurezza;

22) durante la fase di messa in esercizio della condotta e nel corso delle operazioni di manutenzione straordinaria dovranno essere previsti tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali al fine di limitare eventuali emissioni di gas naturale;

in materia di “Rifiuti e utilizzo dei materiali escavati”:

23) per quanto riguarda i rifiuti solidi urbani (compresi i rifiuti assimilati) prodotti nell’ambito del cantiere, si precisa che essi dovranno essere gestiti secondo la gerarchia europea sui rifiuti (articolo 4 della Dir, 2008/98/CE) e conferiti nel rispetto della vigente normativa, nonché secondo le eventuali disposizioni regolamentari adottati dal Comune di Busano (TO);

24) con riferimento ai materiali provenienti dagli scavi si evidenzia che, nel caso in cui il materiale di scavo venga ricollocato in situ, l’art. 185 del d.lgs 152/2006 prevede che il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato scavato, sia escluso dall’ambito di applicazione della normativa sui rifiuti;

25) nel caso in cui il materiale di scavo debba essere ricollocato all’esterno dell’area di cantiere, ai fini dell’esclusione dalla normativa rifiuti dovrà invece utilizzarsi quanto previsto per la gestione delle terre e rocce da scavo, redigendo un apposito elaborato progettuale. A tal proposito, l’articolo 186 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” costituisce la disciplina di riferimento per la gestione di tali materiali e fornisce i criteri e le modalità di utilizzo

delle medesime qualora classificate come sottoprodotti, prevedendo l'assoggettamento delle stesse alla disciplina dei rifiuti qualora il loro utilizzo non rispetti tutte le condizioni stabilite dal predetto articolo;

26) la Regione Piemonte, al fine di fornire un inquadramento univoco, sia dal punto di vista amministrativo/procedurale che dal punto di vista tecnico, con l'obiettivo di raggiungere la massima salvaguardia ambientale e la certezza applicativa da parte degli operatori, pubblici e privati, e degli enti di controllo, ha approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 24-13302 del 15 febbraio 2010 le "Linee guida per la gestione delle terre e rocce da scavo" di cui si dovrà tener conto nell'elaborato progettuale;

Direzione Agricoltura

27) si richiede la piena applicazione ed ottemperanza delle misure di mitigazione e di ripristino ambientale contenute nella Relazione paesaggistica allegata al progetto presentato;

28) per quanto riguarda le aree agricole interferite dall'opera in progetto, la fase di cantiere dovrà essere organizzata e gestita in modo tale da consentire l'accesso alle proprietà;

29) il terreno agrario ottenuto dalle operazioni di scotico dovrà essere adeguatamente accantonato, avendo cura di separare i diversi orizzonti pedologici, conservato in modo da non alterare le sue caratteristiche fisico - chimiche e riutilizzato nelle operazioni di ripristino ambientale. Gli strati terrosi prelevati in fase di cantiere dovranno essere ricollocati secondo la loro successione originaria. Tutte le operazioni di movimentazione dovranno essere eseguite con mezzi e modalità tali da evitare eccessivi compattamenti del terreno;

30) il taglio di vegetazione arborea dovrà essere limitato al minimo indispensabile. Dovrà inoltre essere posta particolare cura nella gestione della fase di cantiere al fine di evitare danneggiamenti agli alberi esistenti;

31) al termine dei lavori i cantieri dovranno essere tempestivamente smantellati e dovrà essere effettuato lo sgombero e lo smaltimento dei materiali utilizzati per la realizzazione dell'opera, evitando la creazione di accumuli permanenti in loco. Per quanto riguarda le aree di cantiere, quelle di deponia temporanea, quelle utilizzate per lo stoccaggio dei materiali, le piste di accesso alle aree di lavoro, nonché ogni altra area che risultasse degradata a seguito dell'esecuzione dei lavori in progetto, dovrà essere effettuato quanto prima il recupero e il ripristino morfologico e vegetativo dei siti;

Settore Programmazione Operativa

32) gli strumenti urbanistici del Comune di Busano (TO) dovranno essere aggiornati con l'individuazione sulle tavole di piano del tracciato del metanodotto approvato, comprensivo delle fasce di rispetto e delle servitù, anche al fine dell'apposizione del vincolo urbanistico, come previsto dalle leggi in materia espropriativa. Copia degli aggiornamenti cartografici del piano urbanistico sopraccitato dovrà essere trasmessa al settore scrivente a cura del Comune di Busano (TO);

Settore Attività Negoziale e Contrattuale, Espropri – Usi civici

in materia espropriativa:

33) dopo il rilascio dell'autorizzazione da parte del Settore Politiche energetiche, dovrà predisporre un piano particellare completo comprendente sia le aree soggette ad occupazione temporanea che quelle ad asservimento coattivo con l'indicazione delle rispettive indennità offerte;

34) tale piano, unitamente ai Certificati Urbanistici completi di planimetria di P.R.G. in scala catastale ed estratto delle N.T.A. nonché ad eventuali ulteriori elaborati necessari per la stima delle indennità, dovrà essere allegato all'istanza di occupazione temporanea e contestuale imposizione di servitù con determinazione urgente dell'indennità ex artt. 22 e 52 octies del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i. da presentare al Settore Attività Negoziale e Contrattuale, Espropri – Usi civici;

35) l'istanza di occupazione temporanea e contestuale imposizione di servitù con determinazione urgente dell'indennità ex artt. 22 e 52 octies del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i. presentata da Snam Rete Gas S.p.A, non dovrà comprendere i terreni interessati dall'opera ed intestati al Demanio dello Stato, per i quali si potrà procedere soltanto in via bonaria;

in materia di usi civici:

36) il Comune di Busano (TO), prima dell'inizio dei lavori, dovrà presentare idonea dichiarazione da cui risulti, a seguito degli accertamenti effettuati presso la sede comunale nonché il "Commissariato Usi Civici Piemonte – Valle d'Aosta e Liguria", l'esistenza o meno del vincolo di uso civico sui terreni occupati dai lavori;

37) qualora, al termine dei predetti accertamenti, risultasse che l'opera attraversa terreni vincolati, il Comune di Busano (TO) dovrà presentare all'Ufficio regionale Usi Civici istanza di concessione amministrativa, come previsto dalla LR 29/2009 e s.m.i.; fa inoltre presente che l'"Uso Civico" è un vincolo imprescrittibile, inusucapibile, inalienabile e non espropriabile quindi ogni eventuale atto riguardante gli immobili vincolati, se non debitamente autorizzato nelle forme di legge, risulta inficiato da nullità assoluta;

38) in caso di inadempienza a quanto sopraesposto in materia di usi civici, prima dell'inizio dei lavori, da parte del Comune di Busano (TO), il Settore Usi Civici non potrà rilasciare il richiesto provvedimento di "occupazione temporanea e contestuale imposizione di servitù" ex artt. 22 e 52 octies del DPR 327/2001 e s.m.i.;

Tutto ciò premesso:

Il Responsabile del Procedimento

vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;

visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 "Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144";

visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i. "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità"; visto il decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330;

vista la legge regionale 4 luglio 2005, n. 7 "Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"; vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;

vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

vista la deliberazione della Giunta regionale 3 luglio 2006, n. 25 – 3293 "Procedure di autorizzazione alla realizzazione di gasdotti di distribuzione interprovinciale e di trasporto di competenza regionale e procedure per l'espressione dell'intesa regionale nei procedimenti di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di gasdotti facenti parte delle reti energetiche";

vista la determinazione dirigenziale n. 244 del 9 novembre 2011 del Settore Politiche energetiche;

vista la deliberazione di Consiglio Comunale del Comune di Busano (TO), n. 3 del 26 aprile 2012;

visti i lavori della Conferenza di Servizi ed i verbali delle sedute convocate;

visti i pareri, i nulla osta, le autorizzazioni, le comunicazioni, agli atti del Settore Politiche energetiche, pervenuti dai soggetti interessati;

determina

- di approvare il progetto definitivo per la realizzazione del metanodotto "Allacciamento L.I.T. S.r.l. DN 100 (4") 12 bar" e Allacciamento BERCO S.p.A. (ex FILS) – Variante per inserimento P.I.D.A. DN 100 (4") ubicati in Comune di Busano (TO)", presentato dalla Società Snam Rete Gas S.p.A. in data 7 dicembre 2011;

- di stabilire che la società Snam Rete Gas S.p.A. è autorizzata a costruire ed esercire l'opera di cui all'oggetto nel Comune di Busano (TO), in conformità al progetto approvato;

- di stabilire che l'opera deve essere realizzata nella posizione e secondo le caratteristiche e le modalità costruttive previste nel progetto approvato e in osservanza delle disposizioni delle norme

vigenti in materia di metanodotti;

- di dare atto che la presente autorizzazione ha effetto di variante urbanistica e ha, inoltre, efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità ai sensi del d.p.r. 327/2001 e s.m.i.;
- di dare atto che la presente autorizzazione costituisce vincolo preordinato all'esproprio dei beni interessati ai fini della realizzazione delle suddette opere ed indicati negli allegati al progetto approvato;
- di dare atto che, fatto salvo quanto specificato in premessa e gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti, la presente autorizzazione sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, le autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire le citate opere in conformità al progetto approvato;
- di trasmettere la presente autorizzazione al Comune di Busano (TO), ai fini dell'adozione delle corrispondenti varianti agli strumenti urbanistici comunali, ai sensi dell'articolo 19, comma 3 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i.;
- di subordinare l'esercizio dell'opera agli adempimenti previsti dalle norme vigenti in materia di sicurezza;
- l'autorizzazione s'intende accordata fatti salvi i diritti dei terzi e nel rispetto di tutte le disposizioni vigenti; ne consegue che la società Snam Rete Gas S.p.A. assume la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere di cui trattasi, sollevando la Regione Piemonte da qualsiasi pretesa da parte di terzi che si ritenessero danneggiati;
- la società Snam Rete Gas S.p.A. è obbligata ad eseguire, durante la costruzione e l'esercizio delle opere, tutte quelle opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte per la tutela degli interessi pubblici e privati, entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le conseguenze di legge in caso di inadempimento;
- prima dell'inizio dei lavori, Snam Rete Gas S.p.A. dovrà inviare copia integrale del progetto esecutivo alle Amministrazioni autorizzanti, alla Regione – Settore Politiche energetiche, al Comune di Busano (TO);
- Snam Rete Gas S.p.A. dovrà comunicare ai soggetti di cui al punto precedente la data e l'ora dell'entrata in esercizio delle opere;
- ai proprietari sarà data notizia, a cura e spese di Snam Rete Gas S.p.A., della data di adozione di questo provvedimento e della facoltà di prendere visione della relativa documentazione mediante pubblico avviso da affiggere per almeno venti giorni all'albo pretorio del Comune di Busano (TO), nonché su almeno un quotidiano a diffusione nazionale e locale.
- di subordinare la validità della presente autorizzazione al rispetto delle prescrizioni espresse in premessa e riportate in Allegato per fare parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

Avverso la presente autorizzazione è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente nel termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte".

Il Dirigente
Orazio Ghigo

Allegato

Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per le Comunicazioni Ispettorato territoriale Piemonte Valle d'Aosta

- 1) non dovranno essere apportate modifiche al progetto ed al tracciato del gasdotto riportato sul disegno planimetrico allegato all'istanza;
- 2) nelle interferenze, così come riportato nella dichiarazione di impegno allegata all'istanza, con i preesistenti impianti della rete pubblica di comunicazione, segnalate dalla Telecom Italia S.p.A., dovranno essere osservate tutte le norme e prescrizioni in materia di coesistenza tra i medesimi impianti della rete pubblica di comunicazione e il nuovo gasdotto;
- 3) il proponente dovrà segnalare in tempo utile, mediante comunicazione formale a mezzo fax, l'inizio e la fine dei lavori inerenti la costruzione delle opere in progetto, indicando i riferimenti del nulla osta, il comune interessato, il nominativo e i riferimenti telefonici del proprio referente e l'arco temporale della posa effettiva dei manufatti;

Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i Beni archeologici del Piemonte e del Museo antichità egizie

- 4) tutte le attività di scavo previste, connesse con le realizzazioni dell'impianto in progetto (comprese eventuali piste di accesso, aree di cantiere, di deposito materiale, ecc.), dovranno essere assistite da tecnici archeologici specializzati, sotto la direzione scientifica della Soprintendenza e senza oneri a carico la stessa;

Provincia di Torino

- 5) le opere necessarie all'esecuzione dell'intervento dovranno essere realizzate senza interferire con la sede stradale bitumata e/o sue pertinenze. Non saranno accettati pertanto scavi o interventi di sterri tali da modificare o interrompere la fluidità del traffico veicolare anche se in modo temporaneo, secondo quanto previsto dalle modalità tematiche contenute negli elaborati grafici allegati all'istanza i quali vengono integralmente richiamati, se non espressamente autorizzati preliminarmente dagli Uffici Tecnici della Viabilità della Provincia di Torino;
- 6) Snam Rete Gas S.p.A. dovrà altresì uniformarsi alle prescrizioni che dovessero essere impartite dagli Uffici Tecnici Viabilità della Provincia di Torino, nell'interesse del pubblico transito e della buona conservazione della strada;
- 7) circa la realizzazione di accessi carrai o pedonali aventi sbocco sulla S.P. 13 che si rendessero indispensabili per la manutenzione, il mantenimento in efficienza e le operazioni di conservazione delle opere stesse, sarà necessario predisporre un'ulteriore istanza da indirizzare agli uffici provinciali, finalizzata all'ottenimento dell'atto autorizzativo;
- 8) in relazione alle particelle catastali interessate dall'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, elencate nella documentazione tecnica, ricadenti sul fronte della S.P. 13 ed individuabili come pertinenze della stessa, non si ritiene necessario eseguire gli espropri in quanto non essenziali al completamento delle opere progettate;
- 9) in ogni caso, qualora si renda necessario, la Provincia di Torino rilascerà apposito titolo autorizzativo per le occupazioni che verranno evidenziate dal richiedente mediante trasmissione di apposita richiesta;
- 10) le opere dovranno essere realizzate senza interferire con la sede stradale e sulle pertinenze;

Direzione Ambiente

In materia di "Impatto acustico"

- 11) esclusivamente per le lavorazioni e i recettori individuati, potranno essere richieste al Comune le deroghe per le attività rumorose temporanee di cui all'art. 6, comma 1, lettera h, della legge 447/1995; in ogni caso, dovranno essere adottati accorgimenti tecnici e operativi atti a minimizzare il disturbo;

in materia di "Impatto atmosferico":

- 12) dovranno essere utilizzati mezzi omologati rispetto ai limiti di emissione stabiliti dalle più recenti norme nazionali e comunitarie;
- 13) i gruppi elettrogeni utilizzati, quale fonte primaria e continuativa di energia elettrica per il cantiere, se equipaggiati con motori a ciclo diesel, dovranno essere dotati di specifici sistemi di contenimento delle emissioni di particolato;
- 14) tutte le macchine operatrici off road dotate di motore a combustione a ciclo diesel dovranno essere dotate di specifici sistemi di contenimento del particolato ad alta efficienza;
- 15) dovranno essere attivati programmi di manutenzione dei mezzi finalizzati al mantenimento di livelli ottimali delle prestazioni emissive delle apparecchiature utilizzate; in particolare tali interventi dovranno interessare gli impianti di abbattimento polveri, gli apparati di bagnatura, i generatori di calore (bruciatori) e i motori a combustione interna installati su mezzi mobili o impianti fissi nonché, in generale, lo stato di efficienza di ogni altro apparato che possa incidere sulle emissioni complessive del cantiere;
- 16) le piste di cantiere dovranno essere periodicamente bagnate al fine di limitare l'emissione di polveri per sollevamento; nei periodi di scarsa piovosità dovrà essere effettuata anche la bagnatura periodica del materiale proveniente dallo scavo della trincea e accantonato a fianco della pista;
- 17) dovranno essere realizzati idonei dispositivi di lavaggio delle ruote dei mezzi pesanti all'uscita delle aree di cantiere;
- 18) dovranno essere utilizzati teli protettivi a chiusura dei cassoni degli autocarri utilizzati per il trasporto dei materiali polverulenti;
- 19) dovranno essere concordati, con il Comune di Busano (TO), i punti di accesso al cantiere nonché i percorsi ottimali al fine di minimizzare gli impatti locali sulla qualità dell'aria, sul clima acustico e sulla viabilità;
- 20) le operazioni di manutenzione, di rabbocco e rifornimento dei mezzi di cantiere dovranno essere effettuate in un luogo dedicato;
- 21) nell'area di cantiere e nelle zone di deposito temporaneo non dovranno essere stoccate sostanze pericolose per l'ambiente, se non in condizioni di sicurezza;
- 22) durante la fase di messa in esercizio della condotta e nel corso delle operazioni di manutenzione straordinaria dovranno essere previsti tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali al fine di limitare eventuali emissioni di gas naturale;

in materia di "Rifiuti e utilizzo dei materiali escavati":

- 23) per quanto riguarda i rifiuti solidi urbani (compresi i rifiuti assimilati) prodotti nell'ambito del cantiere, si precisa che essi dovranno essere gestiti secondo la gerarchia europea sui rifiuti (articolo 4 della Dir, 2008/98/CE) e conferiti nel rispetto della vigente normativa, nonché secondo le eventuali disposizioni regolamentari adottati dal Comune di Busano (TO);
- 24) con riferimento ai materiali provenienti dagli scavi si evidenzia che, nel caso in cui il materiale di scavo venga ricollocato in situ, l'art. 185 del d.lgs 152/2006 prevede che il

suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato scavato, sia escluso dall'ambito di applicazione della normativa sui rifiuti;

- 25) nel caso in cui il materiale di scavo debba essere ricollocato all'esterno dell'area di cantiere, ai fini dell'esclusione dalla normativa rifiuti dovrà invece utilizzarsi quanto previsto per la gestione delle terre e rocce da scavo, redigendo un apposito elaborato progettuale. A tal proposito, l'articolo 186 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" costituisce la disciplina di riferimento per la gestione di tali materiali e fornisce i criteri e le modalità di utilizzo delle medesime qualora classificate come sottoprodotti, prevedendo l'assoggettamento delle stesse alla disciplina dei rifiuti qualora il loro utilizzo non rispetti tutte le condizioni stabilite dal predetto articolo;
- 26) la Regione Piemonte, al fine di fornire un inquadramento univoco, sia dal punto di vista amministrativo/procedurale che dal punto di vista tecnico, con l'obiettivo di raggiungere la massima salvaguardia ambientale e la certezza applicativa da parte degli operatori, pubblici e privati, e degli enti di controllo, ha approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 24-13302 del 15 febbraio 2010 le "Linee guida per la gestione delle terre e rocce da scavo" di cui si dovrà tener conto nell'elaborato progettuale;

Direzione Agricoltura

- 27) si richiede la piena applicazione ed ottemperanza delle misure di mitigazione e di ripristino ambientale contenute nella Relazione paesaggistica allegata al progetto presentato;
- 28) per quanto riguarda le aree agricole interferite dall'opera in progetto, la fase di cantiere dovrà essere organizzata e gestita in modo tale da consentire l'accesso alle proprietà;
- 29) il terreno agrario ottenuto dalle operazioni di scavo dovrà essere adeguatamente accantonato, avendo cura di separare i diversi orizzonti pedologici, conservato in modo da non alterare le sue caratteristiche fisico - chimiche e riutilizzato nelle operazioni di ripristino ambientale. Gli strati terrosi prelevati in fase di cantiere dovranno essere ricollocati secondo la loro successione originaria. Tutte le operazioni di movimentazione dovranno essere eseguite con mezzi e modalità tali da evitare eccessivi compattamenti del terreno;
- 30) il taglio di vegetazione arborea dovrà essere limitato al minimo indispensabile. Dovrà inoltre essere posta particolare cura nella gestione della fase di cantiere al fine di evitare danneggiamenti agli alberi esistenti;
- 31) al termine dei lavori i cantieri dovranno essere tempestivamente smantellati e dovrà essere effettuato lo sgombero e lo smaltimento dei materiali utilizzati per la realizzazione dell'opera, evitando la creazione di accumuli permanenti in loco. Per quanto riguarda le aree di cantiere, quelle di deponia temporanea, quelle utilizzate per lo stoccaggio dei materiali, le piste di accesso alle aree di lavoro, nonché ogni altra area che risultasse degradata a seguito dell'esecuzione dei lavori in progetto, dovrà essere effettuato quanto prima il recupero e il ripristino morfologico e vegetativo dei siti;

Settore Programmazione Operativa

- 32) gli strumenti urbanistici del Comune di Busano (TO) dovranno essere aggiornati con l'individuazione sulle tavole di piano del tracciato del metanodotto approvato, comprensivo delle fasce di rispetto e delle servitù, anche al fine dell'apposizione del vincolo urbanistico, come previsto dalle leggi in materia espropriativa. Copia degli aggiornamenti cartografici del piano urbanistico sopraccitato dovrà essere trasmessa al settore scrivente a cura del Comune di Busano (TO);

Settore Attività Negoziale e Contrattuale, Espropri – Usi civici

in materia espropriativa:

- 33) dopo il rilascio dell' autorizzazione da parte del Settore Politiche energetiche, dovrà predisporre un piano particellare completo comprendente sia le aree soggette ad occupazione temporanea che quelle ad asservimento coattivo con l'indicazione delle rispettive indennità offerte;
- 34) tale piano, unitamente ai Certificati Urbanistici completi di planimetria di P.R.G. in scala catastale ed estratto delle N.T.A. nonché ad eventuali ulteriori elaborati necessari per la stima delle indennità, dovrà essere allegato all' istanza di occupazione temporanea e contestuale imposizione di servitù con determinazione urgente dell'indennità ex artt. 22 e 52 octies del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i. da presentare al Settore Attività Negoziale e Contrattuale, Espropri – Usi civici;
- 35) l'istanza di occupazione temporanea e contestuale imposizione di servitù con determinazione urgente dell'indennità ex artt. 22 e 52 octies del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i. presentata da Snam Rete Gas S.p.A, non dovrà comprendere i terreni interessati dall'opera ed intestati al Demanio dello Stato, per i quali si potrà procedere soltanto in via bonaria;

in materia di usi civici:

- 36) il Comune di Busano (TO), prima dell'inizio dei lavori, dovrà presentare idonea dichiarazione da cui risulti, a seguito degli accertamenti effettuati presso la sede comunale nonché il "Commissariato Usi Civici Piemonte – Valle d'Aosta e Liguria", l'esistenza o meno del vincolo di uso civico sui terreni occupati dai lavori;
- 37) qualora, al termine dei predetti accertamenti, risultasse che l'opera attraversa terreni vincolati, il Comune di Busano (TO) dovrà presentare all' Ufficio regionale Usi Civici istanza di concessione amministrativa, come previsto dalla LR 29/2009 e s.m.i.; l'"Uso Civico" è un vincolo imprescrittibile, inusucapibile, inalienabile e non espropriabile quindi ogni eventuale atto riguardante gli immobili vincolati, se non debitamente autorizzato nelle forme di legge, risulta inficiato da nullità assoluta;
- 38) in caso di inadempienza a quanto sopraesposto in materia di usi civici, prima dell'inizio dei lavori, da parte del Comune di Busano (TO), il Settore Usi Civici non potrà rilasciare il richiesto provvedimento di "occupazione temporanea e contestuale imposizione di servitù" ex artt. 22 e 52 octies del DPR 327/2001 e s.m.i..